* l’art. 7 dell’ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021 prevede che, per le finalità di cui all’art. 9, co. 10-*bis* del DL n. 52/2021 (tra cui l’applicazione dell’art. 9-*septies* del DL n. 52/2021), sono equivalenti ai green pass Ue le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, UK e USA, a seguito di vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del Ministero della salute 30 luglio 2021. Tale Circolare richiede che: 1) le certificazioni vaccinali devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) dati relativi al vaccino (denominazione e lotto. I vaccini accettati sono: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson); iii) data/e di somministrazione del vaccino; iv) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Inoltre, le certificazioni vaccinali devono essere redatte almeno in una delle seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata): i) italiano; ii) inglese; iii) francese; iv) spagnolo. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per le certificazioni verdi italiane; 2) le certificazioni di guarigione devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); iii) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione devono essere accompagnate da una traduzione giurata e la loro validità è la stessa prevista per quelle italiane;